ASpI: istruzioni per la "tassa sui licenziamenti" e ulteriori chiarimenti

di Nicola Porelli

Con la Circolare n. 44 del 22 marzo 2013, l'Inps fornisce le istruzioni sulla contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. tassa sui licenziamenti) e fornisce ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.

Premessa	Fonti: **L. n. 92/2012**, art. 2 comma 31, c.d. riforma del mercato del lavoro, modificata dalla l. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013); **Circolare Inps n. 140/2012**. La circolare Inps n. 44/2013, a scioglimento della riserva contenuta al punto 5 della circolare n. 140/2012, fornisce i criteri di determinazione del contributo e le istruzioni cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il versamento della contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013.
Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato	Art. 2, comma 31, l. 92/2012: « Nei casi di **interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** - per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, - intervenuti a decorrere **dal 1° gennaio 2013**, - è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al **41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni**. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30». **I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.** **Esclusioni, il contributo non è dovuto per:** - **dimissioni** (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);

	- **risoluzioni consensuali, ad eccezione** di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., **nonché da trasferimento del dipendente** ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; - **decesso del lavoratore**.
Misura del contributo	**Calcolo del contributo**: **41%** del massimale mensile dell'ASpI. Massimale, per l'anno 2013, **€ 1.180,00** (somma di cui art. 2, comma 7, l. n. 92/2012), utilizzato dal legislatore per determinare la prestazione mensile spettante al lavoratore, importo rivalutato annualmente in base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Per interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel 2013: - **per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni**, - la contribuzione da versare sarà pari a **€ 483,80** (€1.180 x 41%). Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, **l'importo massimo da versare** nel 2013 sarà, quindi, **€ 1.451,00** (€483,80 x 3). **Attenzione:** - il contributo è **scollegato all'importo della prestazione individuale**; - il contributo è dovuto nella misura indicata, **a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato** (full time o part time); - **per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi** di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. **Esempio** di calcolo per rapporto inferiore all'anno**:** per un rapporto di 10 mesi l'importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 (€483,80 diviso 12 per 10). Nell'anzianità aziendale si devono includere **tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato**. **Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità** o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%. Nel computo dell'anzianità aziendale **non si tiene conto dei periodi d**i congedo di cui all'articolo 42, comma 5 del d.lgs., n. 151/2001 (**congedo straordinario** di due anni per familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità accertata). **Versamento:** unica soluzioni, non è prevista rateazione. **Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato** diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi

	compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. Il contributo è comunque dovuto **nei casi di dimissioni dell'apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità**. **La contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L.** (art. 7 della l. n. 604/1966 modificato l. n. 92/2012). Qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l'erogazione della nuova indennità ASpI. A far tempo **dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo** in cui la dichiarazione di eccedenza del personale *ex* art. 4, comma 9, della l. n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
Casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo	**Esclusioni dal versamento del "contributo":** - **fino al 31 dicembre 2016** per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle **procedure di mobilità** *ex* art. 5, comma 4, legge n. 223/91; - **per il periodo 2013 – 2015**, nei seguenti casi: **licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto**, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL; interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, **nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;** - **le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223**, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria ("*tutela dei lavoratori anziani*" di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012).
Modalità operative	L'Inps d'intesa con il Ministero del lavoro: - ha ritenuto che l'obbligo contributivo debba essere assolto **entro e non oltre il termine di** **versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro** (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo deve essere pagato **entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013**, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013). Il "contributo" ha valenza "contributiva" e quindi il relativo versamento

	soggiace **all'ordinaria disciplina sanzionatoria** prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro. **FLUSSO UniEmens**, valorizzazione: **Versamento ordinario** "CausaleADebito", di "AltreADebito2, di "DatiRetributivi", il nuovo codice causale **"M400"** avente il significato di "*Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012"* e, nell'elemento "ImportoADebito", l'importo da pagare. **Periodo pregresso** in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da "**gennaio a marzo 2013**", il versamento potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi **entro il 16 giugno 2013**). Per il versamento di detti contributi "arretrati" dovrà essere valorizzata, nell'elemento "CausaleADebito" di "AltrePartiteADebito" di "DenunciaAziendale", la nuova causale **"M401"** avente il significato di" *Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012,* nell'elemento "NumDip" il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento "SommaADebito" l'importo da pagare.
Contributo ASpI. Ulteriori precisazioni	L'assicurazione ASpI è caratterizzata da un **sistema di finanziamento** alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive. **Contributo ordinario:** **- 1,31% + 0,30% è dovuto** per gli apprendisti (compresi quelli interessati dallo sgravio del 100% dei contributi), compresi quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione. **- NON è dovuto:** per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. **-è parzialmente dovuto, 1,31%,** per i dipendenti somministrati (non dovuto lo 0,30%). **Contributo addizionale** **(1,40%)** per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall'ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall'articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Il contributo dell'1,40% **non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo**

	determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, **di lavoratori in mobilità**.

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow